

Prot. n. 154/A11
Roma, 17 marzo 2025

Ai Componenti il Consiglio Generale
Ai Segretari Regionali
Ai Segretari Provinciali
Ai Referenti Aziendali
LORO SEDI

OGGETTO: - Criticità determinazione compensi dovuti per il lavoro straordinario -.

Carissime/i,

come sapete, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale previsto dal CCNL 18.01.2024 del comparto Istruzione e Ricerca, il Cineca ha irragionevolmente definito, a decorrere dal 01.05.2024, un nuovo criterio per il calcolo della misura oraria dei compensi dovuti per il lavoro straordinario al personale universitario inquadrato nelle Aree degli Operatori, dei Collaboratori e dei Funzionari, stabilendo - in molti casi - importi più bassi del compenso effettivamente spettanti ai lavoratori in attuazione delle vigenti disposizioni di cui all'art.86, comma 2, del CCNL 18.10.2008.

La scrivente Segreteria Nazionale ha sempre evidenziato che la materia non è stata oggetto di contrattazione con l'ARAN durante il negoziato che ha condotto alla sottoscrizione e poi alla stipula del vigente CCNL 18.01.2024 e, pertanto, rientrando l'argomento nelle prerogative dei soggetti titolari della contrattazione nazionale, il Cineca non poteva arrogarsi la titolarità di mutare la predetta disciplina negoziale.

In particolare abbiamo sempre sottolineato che fino a quando non interverranno nuove disposizioni a seguito di rinnovo del CCNL, trova ancora applicazione il disposto di cui all'art.86 del CCNL 16.10.2008 che stabilisce che *"agli effetti della determinazione dei compensi per lavoro straordinario sono determinate tre tariffe corrispondenti alle categorie B, C e D. Il calcolo è effettuato con riferimento rispettivamente alle posizioni economiche B4, C4 e D3"*.

Evidentemente a decorrere dall'01.05.2024, data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, fermo restando i valori economici delle 3 tariffe definite con riferimento all'ultimo incremento contrattuale previsto dal CCNL 18.01.2024, si dovrà far riferimento alle confluenze delle ex categorie nelle nuove aree contrattuali come stabilito dalla specifica tabella di cui all'allegato F, richiamata dall'art.92, comma 2, del predetto CCNL.

Quanto sopra rappresentato è stato confermato, di recente, anche dall'ARAN con parere rilasciato all'Ateneo di Bologna in data 11.02.2025 (prot.n. 2206) che si allega in copia per l'opportuna conoscenza.

Alla luce di ciò la scrivente Segreteria inviterà gli Atenei ad attenersi al vigente dettato contrattuale chiedendo l'immediata corresponsione di quanto ingiustamente sottratto ai lavoratori, nonché l'irripetibilità delle maggiori somme eventualmente

attribuite poiché percepite in buona fede dal lavoratore a seguito di un errore banale non imputabile alla volontà del lavoratore stesso, bensì frutto di incompetenza di soggetti terzi che dovranno essere chiamati al risarcimento del danno eventualmente arrecato agli Atenei.

Ciò anche perché siamo stanchi dei tanti soggetti esterni, lautamente pagati con denaro pubblico, a cui le Amministrazioni fanno sempre più ricorso, che spesso condizionano l'applicazione di disposizioni legislative e contrattuali con interpretazioni singolari e personali del dettato normativo o peggio ancora che piegano l'applicazione della norma stessa a procedure informatiche rigide che non potranno mai prevedere tutte le possibili condizioni legate alla gestione del rapporto di lavoro.

Vi invitiamo a vigilare affinché ciascuna Amministrazione universitaria provveda celermente ad operare nel senso indicato, fornendo riscontro alla scrivente Segreteria.

Cordialmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco De Simone Sorrentino)

